

Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca

***Istituto Regionale di Ricerca Educativa
della Lombardia***

**BANDO PER LA SELEZIONE
DEL PERSONALE DIRIGENTE E DOCENTE DELLA SCUOLA
da assegnare per comando all' IRRE Lombardia**

IL PRESIDENTE

DELL'ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA EDUCATIVA
DELLA LOMBARDIA

VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il T.U. approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297, concernente le disposizioni legislative in materia di istruzione;

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n.487 e successive modifiche ed integrazioni recante le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto scuola pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale n.133 del 9 giugno 1999;



Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca

***Istituto Regionale di Ricerca Educativa
della Lombardia***

VISTO il vigente Contratto Collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza scolastica – Area V;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto scuola sottoscritto il 24 luglio 2003;

VISTO l'art. 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n.300;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il D.P.R. 6 marzo 2001 n.190 concernente il regolamento di organizzazione degli Istituti Regionali di Ricerca Educativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto interministeriale 2 marzo 2004 con il quale è stato, fra l'altro, determinato il contingente di personale dirigente e docente della scuola da assegnare per comando all'IRRE Lombardia;

CONSIDERATO che il reclutamento di detto personale deve essere effettuato mediante apposite selezioni attivate sulla base di uno schema tipo di bando adottato ai sensi dell'art. 10 del già citato D.P.R. n. 190 del 6 marzo 2001;

VISTI i decreti dirigenziali del MIUR del 6 aprile 2004 con i quali sono stati emanati gli schemi tipo di bando;



Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca

***Istituto Regionale di Ricerca Educativa
della Lombardia***

VISTA la nota ministeriale prot. n. 10617/ORD/UO12/F/A12 del 15 giugno 2004 in cui si informava che la Corte dei Conti in data 28 maggio 2004 ha ammesso a registrazione (reg.3, fg. 175) il decreto interministeriale 2 marzo 2004 relativo al contingente del personale assegnato all'IRRE;

VISTA la delibera n. 119 del 3 novembre 2004 del Consiglio di Amministrazione dell'IRRE Lombardia con cui è stato approvato lo schema di bando pubblico per la selezione di n. 17 (diciassette) unità di personale dirigente e docente della scuola da assegnare all'IRRE Lombardia in posizione di comando, la cui durata, di norma, è coincidente con quella delle attività cui è riferito e che comunque non può protrarsi oltre un triennio e l'attivazione della procedura di avvio del bando di selezione per il reclutamento del personale assegnato;

DECRETA

Art. 1

(Indizione selezione)

1. Ai sensi dell'art.10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001 n.190, è indetta una selezione su scala nazionale per titoli, integrata da un colloquio, per l'assegnazione presso l'IRRE Lombardia di personale dirigente e docente della scuola, da collocare in posizione di comando, per lo svolgimento di specifiche attività per la durata e per il numero di posti a fianco di ciascuna di esse indicati nel successivo comma con l'osservanza dei principi e delle modalità di seguito specificati.
2. Le posizioni dei comandati di cui al precedente comma per un totale di 17 unità di personale sono riferite alle attività riportate nel seguente prospetto:



Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca

***Istituto Regionale di Ricerca Educativa
della Lombardia***

Descrizione dell'attività	Durata	N. posti
1. Elaborazione/realizzazione di progetti sul tema <i>apprendimento permanente</i> : - orientamento scolastico e professionale - educazione degli adulti	tre anni	2
2. Elaborazione/realizzazione di progetti sul tema <i>Processi di apprendimento e metodologie nel I ciclo di istruzione (scuola primaria e secondaria di 1° grado)</i> , con particolare riguardo all'ambito delle scienze/delle discipline scientifiche	tre anni	1
3. Elaborazione/realizzazione di progetti sul tema <i>Processi di apprendimento e metodologie nel I ciclo di istruzione</i> , con particolare riguardo all'ambito dei linguaggi	tre anni	1
4. Analisi statistica: predisposizione, gestione ed elaborazione degli strumenti di indagine statistica volti a dare una consistenza anche quantitativa ai progetti di ricerca, formazione e orientamento dell'Istituto	tre anni	1
5. Gestione della rete informatica di Istituto: a) amministrazione della rete locale interna b) supporto informatico agli utenti dell'Istituto c) supporto ai progetti di ricerca, formazione e orientamento dell'Istituto	tre anni	1
6. Gestione della comunicazione e dell'immagine dell'istituto: - sito dell'istituto - gestione piattaforme di formazione on line - organizzazione di eventi - comunicazione interna/esterna con strumenti informatici	tre anni	2
7. Promozione e cura di progetti nazionali, europei e internazionali nel settore educativo	tre anni	1
8. Attività afferenti all'area umanistica	tre anni	1
9. Attività afferenti all'area storico – filosofica	tre anni	1
10. Attività afferenti all'area linguistica	tre anni	1

4



Istituto Regionale di Ricerca Educativa della Lombardia

Via Leone XIII, 10 - 20145 Milano - Telefono 02 4380021 - Fax 02 48193229

scrivi@irre.lombardia.it - www.irre.lombardia.it - P. I. 07567230151 - C. F. 97006700153



SINCERT

Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca

***Istituto Regionale di Ricerca Educativa
della Lombardia***

11. Attività afferenti all'area giuridico-economica	tre anni	1
12. Attività afferenti all'area matematica e scientifica	tre anni	1
13. Attività afferenti all'area tecnico scientifica – chimica – meccanica – industriale – elettronica	tre anni	1
14. Attività afferenti all'area artistico - musicale	tre anni	1
15. Attività afferenti all'area delle scienze motorie e sportive	tre anni	1

3. Il comando del predetto personale è disposto per la durata indicata nel prospetto di cui al presente bando per ogni specifica attività e comunque non può protrarsi per oltre un triennio.

Art. 2

(Requisiti per l'ammissione e presentazione delle domande)

1. È ammesso a partecipare alla selezione di cui all'art.1 il personale dirigente e docente della scuola in servizio con contratto a tempo indeterminato e che abbia superato il periodo di prova.
2. A seguito del reclutamento effettuato dopo la prima selezione, il personale assegnato all'Istituto, ai sensi dell'art.10, commi 1 e 2 del D.P.R. 6 marzo 2001 n. 190, non può partecipare ad analoga procedura di selezione indetta dallo stesso o da altri IRRE per tutto il periodo di collocamento in posizione di comando.
3. Le domande di ammissione, redatte su carta libera secondo lo schema allegato al presente bando (allegato A) e sottoscritte dagli aspiranti, devono pervenire all'Istituto regionale di ricerca educativa della Lombardia Via Leone XIII 10 – Milano cap. 20145 entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data di affissione del bando di selezione all'albo dell'IRRE Lombardia.



Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca

***Istituto Regionale di Ricerca Educativa
della Lombardia***

4. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
5. Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:
 - a) il nome e cognome (scritto a stampatello se la domanda non sia dattiloscritta - le aspiranti coniugate devono aggiungere il cognome del coniuge);
 - b) la data e il luogo di nascita;
 - c) di aver superato il periodo di prova;
 - d) l'Istituzione scolastica, con il relativo indirizzo, sede della titolarità a tempo indeterminato e, se diversa, la sede di servizio, con il relativo indirizzo; per i docenti della scuola secondaria, la disciplina di insegnamento;
 - e) l'attività o le attività, per un numero massimo di tre tra quelle elencate nell'art.1 del presente bando, per le quali si intende concorrere;
 - f) di essere disposto, a pena di esclusione, ad accettare il collocamento in posizione di comando con assegnazione presso l'Istituto e le sue eventuali articolazioni sub-regionali per la durata della specifica attività da svolgere e comunque per non oltre un triennio;
 - g) che non parteciperà ad analoga procedura di selezione presso lo stesso o altri Istituti regionali di ricerca educativi dalla data di prima assegnazione e per tutto il periodo di collocamento in posizione di comando;
 - h) di non essere sottoposto a procedimento di decadenza dall'impiego o di dispensa dal servizio, né a procedimento penale e di non essere sospeso dal servizio.
6. Nella domanda deve essere indicato il domicilio dell'aspirante, compreso il codice di avviamento postale, nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. L'interessato è tenuto inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio o del recapito.



Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca

***Istituto Regionale di Ricerca Educativa
della Lombardia***

7. L'Istituto non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o tardiva informazione circa il cambiamento dell'indirizzo riportato nella domanda.
8. L'IRRE Lombardia può fare regolarizzare quelle domande che presentino vizi sanabili.

Art. 3
(Documentazione)

1. La domanda del candidato deve essere corredata dei seguenti atti:
 - a) curriculum vitae sottoscritto dal candidato;
 - b) elenco sottoscritto di tutti i titoli (di cui alle successive lettere "c" e "d") dichiarati e/o presentati;
 - c) dichiarazioni sostitutive, redatte secondo lo schema allegato al presente bando (allegato B) ai sensi e per gli effetti dell'art.46 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, attestanti titoli culturali e di specializzazione posseduti;
 - d) titoli scientifici e professionali da allegare in originale o in copia conforme autenticata dallo stesso candidato;
 - e) copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento.
2. I titoli non attinenti a quelli specificati nell'art.7 del presente bando non possono essere valutati.
3. I titoli debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Non sono presi in considerazione i titoli conseguiti in epoca successiva a tale data.
4. Le pubblicazioni ed i documenti, o parti di essi, pervenuti all'Istituto oltre il termine indicato, non sono valutati. La tempestività di presentazione dei predetti atti è attestata dal timbro di partenza apposto dall'Ufficio postale o



Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca

***Istituto Regionale di Ricerca Educativa
della Lombardia***

dal timbro a calendario di arrivo delle domande e dei documenti presentati direttamente all'IRRE Lombardia.

5. L'IRRE Lombardia effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, il rilascio di dichiarazioni mendaci o la costituzione di atti falsi e l'uso di essi nei casi previsti dalla predetta norma sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Art. 4

(Motivi di esclusione)

1. Non sono ammessi alla selezione i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art.2.
2. Non sono, altresì, ammessi alla selezione coloro che risultano già assegnati presso lo stesso Istituto o altri Istituti regionali di ricerca educativa, ai sensi dell'art.10, commi 1 e 2, del D.P.R. 6 marzo 2001 n.190, in posizione di comando e per la durata dello stesso, o di fuori ruolo entro il quarto anno del quinquennio previsto
3. Il Presidente dell'IRRE Lombardia, con decreto motivato, può disporre in ogni momento l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.



Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca

***Istituto Regionale di Ricerca Educativa
della Lombardia***

Art. 5
(Commissione)

1. La Commissione esaminatrice della selezione, nominata con provvedimento del Presidente dell'Istituto, è composta da:
 - un professore universitario, esperto nel settore della ricerca educativa o da un direttore generale con funzioni di Presidente;
 - due componenti, di cui un dirigente scolastico, in servizio nella funzione da almeno cinque anni, ed un docente con almeno dieci anni di servizio di ruolo.
2. I compiti di segretario sono svolti da un funzionario amministrativo appartenente ai ruoli ministeriali dell'area C.
3. Alla commissione sono via via aggregati, per lo svolgimento dei colloqui, - salvo competenze in possesso dei commissari di cui al comma 1 - componenti aggiunti con il compito di contribuire all'accertamento delle competenze richieste ai candidati per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 del presente bando.
4. Con gli stessi criteri e modalità sopra indicati, il Presidente dell'IRRE Lombardia nomina i sostituti del presidente, dei componenti, del segretario della Commissione che subentrano ai titolari in caso di loro rinuncia o decadenza per effetto di assenza, a qualsiasi titolo, protratta per tre sedute consecutive. I supplenti intervengono ai lavori della Commissione anche nell'ipotesi di temporaneo impedimento grave documentato dei membri effettivi.
5. Al fine di assicurare le pari opportunità almeno 1/3 dei posti dei componenti deve essere riservato alle donne, salvo motivata impossibilità.



Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca

***Istituto Regionale di Ricerca Educativa
della Lombardia***

Art. 6
(Procedura della selezione)

1. L'esame delle domande di partecipazione alla selezione per la verifica della sussistenza dei relativi presupposti e del possesso dei requisiti dei concorrenti è effettuato a cura dell'IRRE. Gli eventuali provvedimenti di esclusione sono adottati dal Presidente dell'Istituto, che provvede a notificarli agli interessati. Detti provvedimenti devono contenere l'avviso che gli stessi sono impugnabili soltanto in via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o straordinaria al Presidente della Repubblica nei termini previsti dalla vigente normativa.
2. La Commissione esaminatrice è tenuta ad espletare la selezione provvedendo alla formazione delle graduatorie generali di merito entro sei mesi dalla data della prima convocazione, secondo quanto sancito dall'art.11 del D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994. L'inosservanza di tale termine deve essere giustificata collegialmente dalla Commissione con motivata relazione da inoltrare al Presidente dell'Istituto per le valutazioni di competenza e per l'adozione di eventuali provvedimenti, ivi compreso lo scioglimento della Commissione stessa.

Art. 7
(Titoli valutabili e colloquio)

1. La valutazione dei candidati é effettuata dalla Commissione con un massimo complessivo di 100 punti, di cui 50 (cinquanta) per la valutazione dei titoli e 50 (cinquanta) per il colloquio.



Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca

***Istituto Regionale di Ricerca Educativa
della Lombardia***

2. Sono valutati i seguenti titoli sulla base dei punteggi massimi a fianco di ciascuno di essi indicati:

A. TITOLI CULTURALI E DI SPECIALIZZAZIONE	– massimo punti 15
A.1 Titolo di studio che ha consentito l'accesso all'area e al profilo professionale di appartenenza (laurea o diploma) con riferimento alla valutazione finale conseguita	Fino ad un massimo di punti 8
A.2 Altre lauree, specializzazioni universitarie, perfezionamenti universitari, dottorati di ricerca, master	Fino ad un massimo di punti 7
B. TITOLI PROFESSIONALI	– massimo punti 20
B.1 Attività documentata di ricerca educativa svolta nell'ambito scolastico, universitario e professionale	Fino ad un massimo di punti 3
B.2 Incarichi svolti nell'ambito scolastico, universitario e professionale con particolare riguardo alla progettazione, all'organizzazione, alla documentazione e alla comunicazione (anche su incarico IRRE/IRRSAE)	Fino ad un massimo di punti 4
B.3 Esperienze/lavori svolti presso gli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), e presso gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) (in qualità di membro di gruppi di lavoro, responsabile di progetto, etc.) attinenti alle attività per le quali si concorre.	Fino ad un massimo di punti 3
B.4 Corsi di perfezionamento	Fino ad un massimo di punti 1
B.5 Attività di formazione (aggiornamento, seminari ecc.) in ambito scolastico, universitario e professionale:	
- in qualità di discente	Fino ad un massimo di punti 1
- in qualità di docente/esperto/direttore di corsi	Fino ad un massimo di punti 4
B.6 Patente europea informatica o conoscenza documentata nel settore informatico	Fino ad un massimo di punti 2
B.7 Conoscenza documentata di lingue straniere	Fino ad un massimo di punti 2
C. TITOLI SCIENTIFICI	– massimo punti 15
C.1 Ricerche e lavori originali coerenti con le specifiche attività cui si riferisce la selezione	Fino ad un massimo di punti 4

Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca

***Istituto Regionale di Ricerca Educativa
della Lombardia***

C.2 Pubblicazioni a stampa e in internet di cui sia comprovata l'attribuzione personale coerenti con le specifiche attività cui si riferisce la selezione	Fino ad un massimo di punti 7
C.3 Prodotti multimediali coerenti con le specifiche attività cui si riferisce la selezione	Fino ad un massimo di punti 4

3. La Commissione adotta i criteri e le modalità di valutazione dei singoli titoli entro il massimo dei punteggi indicati per ciascuna delle predette tipologie ,prima di aver preso visione delle domande e della documentazione inviata dai candidati.
4. La Commissione predispone il calendario dei colloqui per la convocazione dei candidati. Tale calendario è affisso all'Albo dell'Istituto. I candidati saranno singolarmente avvisati del giorno del colloquio.
5. Il colloquio, cui è attribuito un punteggio massimo di 50 (cinquanta) punti e che inizierà con una discussione sul curriculum vitae presentato dal candidato, è finalizzato, in relazione alle attività per le quali si concorre, all'accertamento delle competenze professionali del candidato in coerenza con i compiti dell'IRRE, con particolare riferimento alle metodologie ed alle tecniche della ricerca nell'ambito didattico-pedagogico e in quello della formazione del personale della scuola. Il colloquio tende altresì ad appurare tutte le ulteriori conoscenze e competenze richieste per lo svolgimento delle specifiche attività scelte dal candidato tra quelle elencate nel presente bando.
6. I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di un valido documento di identità.



Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca

***Istituto Regionale di Ricerca Educativa
della Lombardia***

Art. 8

(Formazione, approvazione e validità delle graduatorie)

1. La Commissione esaminatrice formula una graduatoria generale di merito per ciascuna attività, secondo l'ordine dei punti complessivamente riportati dai concorrenti nella valutazione dei titoli e del colloquio.
2. A parità di punteggio la precedenza è determinata dalla minore età.
3. Le graduatorie sono approvate dal Presidente dell'Istituto e sono affisse all'albo dell'Istituto medesimo. A tal fine è redatto apposito verbale. Dell'avviso di tale affissione è data ampia diffusione tramite la rete interna del MIUR (Intranet) ed esterna (Internet - sito dell'IRRE Lombardia: www.irre.lombardia.it), nonché con qualunque altro mezzo ritenuto idoneo.
4. Le graduatorie possono essere impugnate con ricorso da esperire in via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o straordinaria al presidente della Repubblica nei termini previsti dalla normativa vigente che decorrono dal giorno successivo a quello della relativa pubblicazione.
5. Le graduatorie mantengono validità per un periodo massimo di tre anni dalla data della loro affissione ai fini della nomina degli idonei in sostituzione di coloro che rinuncino al comando o, comunque, cessino da tale posizione.
6. L'Istituto può utilizzare tali graduatorie nel periodo di validità delle stesse qualora decida di realizzare altre attività richiedenti le medesime professionalità già selezionate.



Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca

***Istituto Regionale di Ricerca Educativa
della Lombardia***

Art. 9

(Assegnazione personale)

1. I candidati utilmente collocati nelle predette graduatorie, previa richiesta dell'IRRE, sono assegnati, ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 190/2001, a cura del Direttore generale regionale in cui ha sede la scuola di titolarità degli interessati, a prestare servizio presso l'Istituto, in posizione di comando , per la durata dell'attività da svolgere e comunque per un periodo non superiore ad un triennio, a decorrere dell'anno scolastico successivo.

Art. 10

(Pubblicizzazione bando)

1. Il presente bando è affisso all'albo della sede dell'IRRE Lombardia, sita in via Leone XIII n. 10 Milano, ed il testo integrale è posto a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la stessa istituzione.
2. La notizia dell'indizione della procedura di selezione é, altresì, diffusa a cura dello stesso Istituto tramite la rete interna del MIUR (Intranet) e quella esterna (Internet - sito dell'IRRE Lombardia: www.irre.lombardia.it), nonché con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo.

Milano, 9 novembre 2004

IL PRESIDENTE DELL'IRRE LOMBARDIA
(Prof. Giuseppe Meroni)

14



Istituto Regionale di Ricerca Educativa della Lombardia

Via Leone XIII, 10 - 20145 Milano - Telefono 02 4380021 - Fax 02 48193229

scrivi@irre.lombardia.it - www.irre.lombardia.it - P. I. 07567230151 - C. F. 97006700153



SINCERT